

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 26 luglio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (COM(2017) 257)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta, che rientra nel cosiddetto "pacchetto conformità" per un miglior funzionamento del mercato interno, è diretta a rafforzare la capacità della Commissione europea di disporre di informazioni di mercato tempestive e attendibili sul comportamento degli operatori, a fini di monitoraggio e di una migliore e più effettiva applicazione della normativa europea sul mercato interno;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione del potere della Commissione europea di richiedere informazioni alle imprese, ai settori del mercato interno, dell'agricoltura, dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia;

- l'articolo 4 subordina la possibilità di richiedere informazioni, alla sussistenza di una grave difficoltà nell'applicazione del diritto europeo che rischia di compromettere il conseguimento di un importante obiettivo strategico dell'Unione;

- l'articolo 5 detta condizioni e procedure che la Commissione deve rispettare per poter richiedere le informazioni. Occorre anzitutto che la Commissione non possa reperire le informazioni in altro modo, non essendo tali informazioni disponibili al pubblico e avendo già esperito senza esito una richiesta in tal senso a uno Stato membro o ad altra persona fisica o giuridica. Inoltre, prima di richiedere le informazioni direttamente alle imprese, la Commissione europea deve adottare una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, in cui dare conto dell'impossibilità di ottenere le informazioni per altro mezzo e dei criteri per selezionare i destinatari della richiesta. Infine, la Commissione può pretendere dalle imprese solo le informazioni che sono a loro pronta disposizione e deve tenere in debito conto il principio di proporzionalità, soprattutto in relazione alle PMI;

- l'articolo 6 prevede che la Commissione possa rivolgersi solo alle imprese che sono in grado di fornire le informazioni richieste e debba comunque escludere le microimprese, per evitare di imporre loro oneri amministrativi sproporzionati. A tale riguardo, In base alle stime della Commissione europea, il costo di risposta per una singola PMI varia da 300 euro a 1.000 euro a richiesta, cui possono aggiungersi altri 1.000 euro per la consulenza giuridica. Tali cifre sono pari a circa il 25 per cento del costo stimato per una grande impresa;

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

- in base all'articolo 7, le imprese possono indicare alla Commissione europea quali informazioni debbano essere protette dal segreto professionale, specificando i motivi e fornendo alla Commissione anche una versione priva di tali elementi riservati. La Commissione può comunque adottare una decisione in cui conclude che le informazioni dichiarate riservate non sono protette e fissa una termine di almeno un mese dopo il quale le informazioni devono essere divulgate;

- l'articolo 8 prevede che le informazioni riservate possano essere divulgate se presentate in forma del tutto anonima, o se l'impresa ha dato il consenso, o se è necessario divulgarle a uno Stato membro per dimostrare una violazione del diritto dell'Unione sul mercato interno, fatta salvo la possibilità di ricorso contro tale decisione prima della divulgazione;

- il capo III (articoli da 9 a 13) definisce le norme in materia di ammende (non superiori all'1 per cento del fatturato annuo) e penalità di mora (non superiori al 5 per cento del fatturato medio giornaliero) se un'impresa fornisce informazioni inesatte o incomplete. L'articolo 13 stabilisce la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia UE, in base a quanto previsto dall'articolo 261 del TFUE, sulle ammende o penalità di mora irrogate dalla Commissione europea;

- l'articolo 14 consente di richiedere proroghe dei termini, mentre l'articolo 15 dispone ai fini della pubblicazione delle decisioni della Commissione e gli articoli 16 e 17 ribadiscono gli obblighi di rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati personali;

rilevato che l'Assemblea nazionale dell'Ungheria e il Senato della Polonia si sono espressi, rispettivamente, il 15 e il 21 giugno 2017, in senso contrario sulla proposta e che anche il Bundesrat della Germania è orientato a esprimersi in senso contrario,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

1. la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, negli articoli 91, 100, 114, 192, nell'articolo 194, paragrafo 2, e nell'articolo 337 del TFUE.

In particolare, l'articolo 337 del TFUE, conferisce alla Commissione, per l'esecuzione dei compiti affidatili, il potere di raccogliere tutte le necessarie informazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei Trattati.

Al riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che tale norma, non stabilendo una procedura tipica di adozione di un atto di diritto derivato, al contempo non esclude alcuna delle procedure previste dai Trattati (Sentenze nelle cause C-426/93, punto 22, e C-490/10, punto 64). Pertanto, può ben essere richiamata come base giuridica per l'adozione di un regolamento, come previsto dalla proposta.

D'altra parte, sempre in base alla giurisprudenza citata, la Corte ha anche affermato che un atto dell'Unione non può ricadere nella sfera di applicazione dell'articolo 337 del TFUE per il semplice fatto che istituisce un sistema di raccolta di informazioni (causa C-490/10, punto 68). Pertanto, poiché la proposta è finalizzata a migliorare l'accesso della Commissione alle informazioni di mercato necessarie all'esecuzione dei suoi compiti nell'ambito del mercato interno, è necessario considerare come base giuridica anche l'articolo 114 del TFUE e altri articoli relativi ad ambiti specifici del mercato interno: articoli 43 (prodotti agricoli), 91 e 100 (trasporti), 192 (ambiente) e 194 (energia);

2. il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione nel settore del mercato interno, da parte delle imprese in situazioni transfrontaliere, non può essere conseguito adeguatamente dagli Stati membri singolarmente, ma può essere ottenuto più efficacemente e in modo uniforme in tutta

l'Unione attraverso il rafforzamento di un accesso più tempestivo e accurato, da parte della Commissione europea, alle informazioni di mercato delle imprese.

A tale riguardo sarebbe, tuttavia, opportuno che, all'articolo 4, ove si stabilisce il potere della Commissione europea di richiedere informazioni, si ribadisca in modo esplicito la necessaria condizione che si tratti di una grave difficoltà "avente una dimensione transfrontaliera", come affermato in una successiva disposizione di dettaglio all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a);

3. il principio di proporzionalità sembra essere rispettato, considerati i sostanziali vincoli e condizioni posti a limitazione del potere della Commissione europea di ottenere informazioni dalle imprese.

In particolare, la proposta prevede che debba, anzitutto, sussistere una "grave difficoltà", avente una dimensione transfrontaliera, nell'applicazione del diritto dell'UE che rischia di compromettere il conseguimento di un importante obiettivo strategico dell'Unione. In secondo luogo, il potere della Commissione può essere utilizzato solo in ultima istanza, qualora nessun altro mezzo alternativo consenta di ottenere le informazioni necessarie. Tali condizioni dovranno essere dimostrate nell'ambito di una decisione formale che la Commissione deve adottare prima di richiedere le informazioni. La richiesta dovrà poi essere limitata a quanto necessario per affrontare il problema e a quelle informazioni che sono di pronta disponibilità delle imprese. Anche le imprese destinatarie dovranno essere solamente quelle pertinenti, al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati. Per tale motivo sono escluse del tutto le microimprese. Infine, le sanzioni che la Commissione può infliggere non possono superare un livello massimo, sono irrogate non automaticamente ma solo dopo valutazione caso per caso e sono comunque soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia.

Tuttavia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esprimere un forte richiamo al Legislatore europeo, al fine di delimitare ulteriormente il potere da conferire alla Commissione europea nei confronti delle imprese, almeno in relazione ai seguenti due aspetti:

- si ritiene necessario prevedere in modo esplicito che il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia si applichi non solo alle "decisioni", ma anche alle "semplici domande" di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Infatti, se per le prime, la Commissione può irrogare sia ammende che penalità di mora, soggette esplicitamente al sindacato della Corte di giustizia, per le semplici domande è prevista solo l'ammenda, per la quale non sembra previsto il controllo giurisdizionale;

- desta, inoltre, perplessità la disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, che consente alla Commissione europea di decidere, dopo una valutazione autonoma, di divulgare comunque, le informazioni indicate come riservate da parte dell'impresa. Sarebbe, pertanto, necessario almeno prevedere modalità di ricorso avverso tale tipo di decisione, prima della divulgazione, analogamente a quanto previsto dal successivo articolo 8, lettera c).

Pietro Liuzzi